



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"CARLO DEL BALZO"  
AD INDIRIZZO MUSICALE



Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  
SAN MARTINO VALLE CAUDINA - ROTONDI - ROCCABASCERANA  
(AV) Tel.0824841230



E-mail: [avic81800b@istruzione.it](mailto:avic81800b@istruzione.it) / [AVIC81800B@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:AVIC81800B@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Cod. Fisc. 92046310642 - Sito web: [www.icpascolirotondi.it](http://www.icpascolirotondi.it)



ALLEGATO E

**Regolamento dell'entrata e dell'uscita degli alunni,  
responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.**

**Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. : 17 del 02/10/2017 - Prot. n. 4665/02/05**

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola; fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi, impliciti o formali- impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna;

**L'Istituto Comprensivo "C. Del Balzo" per l' a. s. 2017/18**

**Adotta**

**il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita degli alunni.**

<b>ART.1</b>	Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.
<b>ART. 2</b>	L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori.
<b>ART. 3</b>	Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell'ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.
<b>ART.4</b>	Per l'entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata .

	<p>Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l'ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.</p> <p>In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.</p>
<b>ART. 5</b>	L'assistente e l'autista del pulmino sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni.
<b>ART. 6</b>	<p>La Scuola, solo in presenza di autorizzazione dei genitori o chi ne fa le veci, consente l'uscita autonoma agli alunni.</p> <p>I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.</p>
<b>ART.7</b> <b>Disposizioni</b> <b>Scuola</b> <b>dell'Infanzia</b>	<p>Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'ingresso della scuola, sarà possibile accompagnarli dentro la scuola solo ad inizio anno per favorire l'accoglienza e l'inserimento dei più piccoli.</p> <p>I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;</p> <p>Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;</p> <p>Le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;</p> <p>I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.</p>
<b>ART. 8</b> <b>Disposizioni</b> <b>per Scuola</b> <b>Primaria e</b> <b>Scuola</b> <b>Secondaria</b> <b>di I grado</b>	<p>Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola; I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta (con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età.</p> <p>Considerati che i genitori devono prelevare i propri figli davanti al cancello della scuola, eventuali ritardi dei genitori devono essere dagli stessi segnalati. In assenza di segnalazione di ritardi o di deleghe, i docenti accompagneranno gli alunni fino al cancello e i genitori avranno cura di prelevare prontamente i propri figli.</p> <p>I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale contatterà i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia</p>

	<p>Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;</p> <p>I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;</p> <p>I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------